

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento

Primo via libera del Consiglio dei Ministri al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento che segna un passaggio di particolare rilievo nel percorso di attuazione della delega fiscale. Il provvedimento, approvato in esame preliminare il 22 aprile 2026, si propone di ricondurre a sistema uno dei comparti più estesi e stratificati dell'ordinamento tributario, mediante la ricognizione delle disposizioni vigenti, il loro coordinamento per settori omogenei e l'abrogazione espressa delle norme non più attuali o incompatibili.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39/40 del 2025

Con il numero 39/40 del 2025, Finanza & Fisco prosegue la propria tradizione editoriale di accompagnamento operativo agli adempimenti dichiarativi, dedicando un fascicolo interamente al modello "IRAP 2026" e alle relative istruzioni.

La scelta di concentrare l'intero numero su questo specifico adempimento risponde all'esigenza di disporre di un quadro organico e aggiornato delle regole che governano la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, caratterizzata da una disciplina autonoma rispetto alle imposte sui redditi e da significative differenziazioni in funzione della natura del soggetto passivo. Ampio spazio è riservato alla prassi più recente e alle implicazioni operative in sede di compilazione del modello. L'obiettivo è fornire uno strumento di lavoro immediatamente utilizzabile, in linea con l'approccio tecnico-operativo che contraddistingue la rivista.

Indebiti Inps: operativa la rateizzazione online generalizzata; accesso digitale, simulazione piani e rimborso differenziato per tipologia di indebiti

Con il [messaggio n. 1337 del 21 aprile 2026](#), l'Inps comunica la messa a regime del servizio digitale "OpenRI", dedicato alla gestione e rateizzazione degli indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche, assistenziali e di sostegno al reddito, nell'ambito del più ampio progetto "Gestione Integrata Indebiti" sviluppato in attuazione delle linee di digitalizzazione previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il nuovo assetto consente agli utenti, previa autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS, di accedere in autonomia alla propria posizione debitoria, eliminando – salvo specifiche eccezioni – la necessità di ricorrere alle strutture territoriali. Il servizio integra funzionalità evolute che permettono non solo la consultazione del debito, ma anche la simulazione dei piani di rientro e la presentazione e sottoscrizione telematica delle istanze di rateazione.

L'intervento si inserisce in un percorso già avviato con precedenti rilasci applicativi, che avevano introdotto strumenti di monitoraggio e una prima fase sperimentale della rateizzazione *online* limitata a specifiche tipologie di indebiti. Con la messa a regime, il servizio assume ora carattere generalizzato, estendendosi a tutte le categorie di indebiti, con limitate eccezioni connesse a casistiche che richiedono una gestione istruttoria da parte delle sedi territoriali.

Elemento centrale del sistema è la classificazione degli indebiti, già delineata dal regolamento interno dell'Istituto (determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017, *cfr.* [la circolare n. 47 del 16 marzo 2018](#)), che distingue tra indebiti propri, civili e di condotta. Tale distinzione non ha mera valenza descrittiva, ma incide direttamente sulla definizione delle modalità di recupero e, in particolare, sulla durata massima dei piani di rateazione concedibili.

Punto centrale della risposta:

“Il servizio consente agli utenti di richiedere online l'autorizzazione alla rateizzazione del pagamento di tutte le tipologie di indebiti, senza la necessità di recarsi presso le Strutture territorialmente competenti.”

In termini operativi, il sistema prevede:

- **fino a 72 rate per gli indebiti propri**, generalmente derivanti da errori di calcolo o da successive verifiche reddituali;
- **fino a 36 rate per gli indebiti civili**, connessi a fattori esterni che incidono sul diritto alla prestazione;
- **fino a 24 rate per gli indebiti di condotta**, riconducibili a comportamenti del beneficiario che hanno determinato l'erogazione non dovuta.

La struttura modulare del servizio consente quindi all'utente di individuare la soluzione più adeguata alla propria posizione, tenendo conto sia della natura dell'indebitito sia dei limiti normativi e regolamentari applicabili. Ne deriva un modello di gestione orientato alla personalizzazione del piano di rientro, coerente con gli obiettivi di efficienza, trasparenza e semplificazione amministrativa perseguiti dal PNRR.

Punto centrale della risposta:

“La conoscenza della tipologia di indebitito consente all'utente di valutare le opzioni disponibili e di individuare il piano di recupero più adeguato.”

Sul piano sistematico, la messa a regime del servizio digitale “OpenRI” segna un ulteriore passo nel processo di digitalizzazione dei servizi previdenziali, spostando il baricentro della gestione degli indebiti verso strumenti telematici integrati, con evidenti riflessi anche in termini di riduzione degli oneri amministrativi e di maggiore certezza nelle relazioni tra utente e Istituto previdenziale.

[Link al testo del Messaggio INPS n. 1337 del 21 aprile 2026](#), con oggetto: PREVIDENZA – Indebiti da prestazioni pensionistiche e assistenziali – Rateizzazione – Servizio

online “OpenRI” – Gestione integrata indebiti – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Determinazione presidenziale INPS 26 luglio 2017, n. 123.

Come fare per visionare gli indebiti accertati dall’Ente, simulare e attivare online autonomamente un piano di recupero rateale?

<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.visualizzazione-indebiti.html>

Vedi anche la [circolare INPS n. 47 del 16 marzo 2018](#), con oggetto: PREVIDENZA – Indebiti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio e fine rapporto – Criteri di qualificazione – Modalità di recupero – Regolamento ex determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017.

Indebiti INPS: quadro organico di qualificazione e recupero dei crediti; criteri sostanziali e procedurali tra ripetibilità, sanatoria e modalità di rateazione

La [circolare n. 47 del 16 marzo 2018](#), l’INPS ha fornito un quadro sistematico e unitario della disciplina degli indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio e fine rapporto, coordinando profili sostanziali e procedurali alla luce del regolamento adottato con determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017. La circolare ha delineato un modello di gestione degli indebiti improntato a criteri di tipizzazione delle fattispecie, proporzionalità delle modalità di recupero e progressiva integrazione dei processi amministrativi, costituendo il presupposto regolatorio sul quale si sono innestate le successive evoluzioni operative e

ISA 2026, soglie per benefici premiali e strategie di controllo

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 aprile 2026, prot. n. 123160/2026, individuati, a partire dal periodo d'imposta 2025, i livelli di affidabilità fiscale ISA cui sono collegati i benefici premiali previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 e confermato il livello di affidabilità pari o inferiore a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo dell'Agenzia delle entrate.

IRAP 2026: termini di presentazione e regime sanzionatorio | Dichiarazione tardiva e rischio di "rigenerazione" dei termini

di accertamento

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026 è stato approvato il modello IRAP 2026, relativo al periodo d'imposta 2025, corredato dalle istruzioni di compilazione. L'intervento offre l'occasione per una ricognizione sistematica dei principali profili operativi: soggetti obbligati, struttura del modello, modalità di determinazione dell'imposta e, soprattutto, termini di presentazione. Particolare attenzione è dedicata alla dichiarazione tardiva entro novanta giorni, alla corretta individuazione del dies a quo in presenza di slittamenti del termine ordinario e al regime sanzionatorio applicabile. In tale ambito, assume rilievo la valutazione degli effetti derivanti dall'utilizzo integrale del termine lungo, con specifico riferimento alla possibile "rigenerazione" dei termini di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 640, della legge n. 190/2014, che impone una attenta gestione delle tempistiche di invio.

Certificazione Unica 2026: conguaglio, rateazioni sui redditi da pensione e canali di rilascio. Gli adempimenti dei sostituto d'imposta

Con la circolare n. 40 del 3 aprile 2026, l'Inps offre una ricognizione degli adempimenti connessi alla Certificazione Unica 2026, qualificando l'attività dell'Istituto

previdenziale nel perimetro tipico del sostituto d'imposta: determinazione del conguaglio fiscale di fine anno, rilascio della certificazione ai percettori e contestuale trasmissione all'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata.

Sul piano sostanziale, la circolare assume particolare rilievo per i redditi da pensione, ove viene ribadito il meccanismo di conguaglio operato entro il mese di febbraio 2026, con successivo recupero delle eventuali eccedenze a debito sulle erogazioni dell'anno in corso.

In tale ambito, si segnala la disciplina di favore per i trattamenti pensionistici di importo non superiore a 18.000 euro, per i quali il debito d'imposta superiore a 100 euro può essere rateizzato fino a un massimo di undici mensilità, senza applicazione di interessi, secondo una logica di attenuazione dell'impatto finanziario sul percettore.

La certificazione è resa disponibile dal 12 marzo 2026 in modalità prevalentemente telematica, in linea con il processo di digitalizzazione degli adempimenti fiscali, ma con un articolato sistema di canali alternativi che garantisce l'accessibilità anche alle categorie meno digitalizzate.

La circolare dettaglia, infatti, un modello multilivello di erogazione del servizio: accesso diretto tramite area riservata MyINPS e app mobile, assistenza intermediata (CAF, patronati e professionisti abilitati) e canali fisici o "assistiti", inclusi servizi dedicati all'utenza fragile e ai pensionati residenti all'estero.

Rottamazione-quinquies, il 30 aprile 2026 scade il termine per le adesioni

Conto alla rovescia per presentare la richiesta di adesione alla Rottamazione-quinquies. Le domande devono essere trasmesse in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro il prossimo 30 aprile. A supporto dei contribuenti, dallo scorso mese di gennaio sono disponibili appositi servizi online che consentono di individuare con facilità i debiti che possono essere “rottamati”, considerato che la nuova definizione agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). Per chi presenta la domanda dall’area riservata del sito, infatti, il servizio indica in automatico i soli debiti “rottamabili”, sarà quindi sufficiente selezionare quelli per i quali si intende aderire alla definizione agevolata. A ciò si aggiunge anche la possibilità di richiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.

I contribuenti che aderiscono alla Rottamazione-quinquies verseranno l’importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni. Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibile, entro il 30 giugno 2026, la Comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026. Sul sito

www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova Definizione agevolata.

Responsabilità del Commercialista: in Commissione VI Finanze della Camera il Mef frena sugli automatismi sanzionatori

Interrogazione n. 5-05272 – Commissione Finanze della Camera – Risposta del 15 aprile 2026 – Concorso del professionista nelle violazioni della società-cliente – Necessaria una verifica concreta degli obblighi di controllo e della diligenza qualificata

Nella risposta all'interrogazione n. 5-05272, il Ministero dell'economia e delle finanze chiarisce che la responsabilità del professionista in ambito tributario non può essere affermata in via automatica per il solo fatto della trasmissione telematica della dichiarazione. Anche alla luce dell'Ordinanza della Cassazione n. 5638/2026, il controllo fiscale deve fondarsi su una valutazione analitica, in concreto, degli obblighi di controllo e di diligenza qualificata gravanti sull'intermediario, anche in relazione al contenuto del mandato professionale. Ne emerge un criterio di particolare rilievo per il contenzioso: il concorso del commercialista è configurabile solo ove sia provato uno specifico contributo causale alla violazione contestata.

La novità della risposta Mef non è un arretramento rispetto alla Cassazione, ma il tentativo di ricondurre il tema entro coordinate processualmente sostenibili. La responsabilità del professionista non è esclusa; non è però neppure presunta. L'accertamento, per essere legittimo e tenere in giudizio, deve individuare il contributo causale del consulente, dimostrare la violazione di doveri professionali concretamente gravanti su di lui e confrontarsi con il contenuto del mandato. In assenza di tale dimostrazione, la “mera trasmissione” resta un dato insufficiente.

Registratori di cassa e Pos, ancora pochi giorni per fare l'abbinamento online | Scade il 20 aprile il termine per gli strumenti di pagamento attivi a gennaio 2026

C'è tempo fino a lunedì prossimo, 20 aprile, per completare il collegamento tra i registratori telematici (Rt) e gli strumenti di pagamento elettronico che erano già in uso il 1° gennaio 2026 o che sono stati utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026. Si tratta di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online disponibile gratuitamente nell'area riservata del sito dell'agenzia delle entrate. A supporto degli operatori e dei loro intermediari, è a disposizione una guida dedicata, che spiega passo dopo passo come procedere, e alcune FAQ di chiarimento. L'obbligo di collegamento,

introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, ha trovato attuazione con un provvedimento dell'agenzia, cui è seguita l'attivazione di un apposito servizio web.

La revisione straordinaria degli ISA in applicazione al periodo d'imposta 2025

Per effetto di quanto dispone l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto ISA, con il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 15 aprile 2026 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2026 sono stati previsti i seguenti interventi:

- a) introduzione di correttivi in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia e degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse, attraverso l'individuazione di una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA;
- b) individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, per tener conto di situazioni di differenti vantaggi o svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;
- c) individuazione delle misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti dell'andamento congiunturale;

d) modifiche all'indice sintetico di affidabilità fiscale FM05U, relative all'aggiornamento della "Territorialità dei Factory Outlet Center";

e) modifiche agli ISA approvati con decreto ministeriale 31 marzo 2025 e 24 aprile 2025, riguardanti l'adeguamento di alcuni riferimenti, presenti nelle Note tecniche e metodologiche.

Transizione 5.0: il codice tributo per la compensazione del credito d'imposta pari all'89,77% dell'importo richiesto e controlli rafforzati sui flussi GSE-Agenzia

Con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026 istituito il codice tributo "7079" per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riconosciuto nell'ambito della disciplina "Transizione 5.0", di cui all'articolo 8 del D.L. n. 38/2026 come modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42.

L'agevolazione, determinata in misura pari all'89,77% dell'importo richiesto, è riconosciuta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste dalla disciplina di riferimento e che hanno ricevuto dal GSE l'attestazione di ammissibilità tecnica, unitamente alla comunicazione di

esaurimento delle risorse disponibili.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, a pena di scarto dell'operazione.

Ai fini del controllo, l'Agenzia verifica la corrispondenza tra i dati indicati nel modello F24 e quelli trasmessi dal GSE, inclusi eventuali aggiornamenti, nonché il rispetto del limite massimo di credito fruibile. L'importo utilizzabile è consultabile nel cassetto fiscale del beneficiario.

Revisione biennale degli ISA: pubblicato il Decreto Mef

Con il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 31 marzo 2026 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, sono state approvate le modalità di costruzione ed applicazione di 85 ISA, oltre che della territorialità generale, di quella del commercio e di tre territorialità specifiche.

Tali 85 ISA rappresentano l'evoluzione ordinaria di 72 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 18 marzo 2024 e l'evoluzione anticipata di 10 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 31 marzo 2025 e dei seguenti n. 3 ISA:

EM01A – Commercio al dettaglio alimentare;

EM01B – Commercio al dettaglio di frutta e verdura;

EM01C – Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e

molluschi;

derivanti dalla suddivisione dell'ISA DM01U – Commercio al dettaglio alimentare, già approvato con il citato decreto 31 marzo 2025.

La revisione di detti indici è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d'imposta 2025, approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 24728 del 31 gennaio 2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), sulla base di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto ISA e all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai sensi del quale «l'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO».

Locazioni brevi: aggiornata la Guida dell'Agenzia delle Entrate. Dal 2026 “soglia 2 appartamenti” e presunzione di imprenditorialità oltre limite

Locazioni brevi, tutti i passi da seguire in una guida. L'Agenzia delle entrate aggiorna la guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e gli obblighi per gli intermediari”. Un prezioso vademecum per intermediari e locatori con tutte le

novità sulla tassazione dei contratti di affitto di abitazioni non superiori a trenta giorni.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate in consultazione pubblica | Documento con funzione partecipativa e acquisizione di contributi ai fini della versione definitiva, ma già rilevante quale primo orientamento interpretativo sugli istituti, sul coordinamento con l'ordinamento tributario e sui principali effetti

fiscali (Parte I)

Con la bozza di circolare dedicata al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), l'Agenzia delle Entrate avvia una consultazione pubblica volta a raccogliere osservazioni e contributi degli operatori, in vista della predisposizione della versione definitiva del documento di prassi. L'elaborato propone un primo inquadramento sistematico degli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con particolare attenzione ai profili di coordinamento con l'ordinamento tributario, sia ai fini delle imposte sui redditi sia dell'IVA. Pur nella sua natura non definitiva, la bozza assume rilievo operativo in quanto consente di cogliere le prime linee interpretative dell'Amministrazione finanziaria in ordine alla qualificazione fiscale delle diverse procedure, al trattamento delle sopravvenienze, delle perdite su crediti e alle modalità di gestione dei debiti tributari. Il documento si presta, dunque, a orientare sin da ora le valutazioni degli operatori, pur restando suscettibile di integrazioni e revisioni alla luce dei contributi che saranno recepiti nella versione finale.

**D.L. n. 42/2026: correzione
del decreto fiscale, nuove
misure su accise e imprese e
riassetto delle coperture**

(aggiornamento al 9 aprile 2026)

Con il [decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2026, il Governo torna sul D.L. n. 38/2026, ancora in corso di conversione, intervenendo sia sul contenuto delle misure sia sulla relativa architettura finanziaria. Il nuovo provvedimento eleva dall'originario 35 per cento **all'89,77 per cento il contributo riconosciuto alle imprese rimaste prive di copertura nell'ambito di "Transizione 5.0"**, introduce un autonomo contributo per investimenti in autoproduzione energetica e certificazioni, proroga e amplia la riduzione delle accise, istituisce un credito d'imposta per le imprese agricole e rafforza gli strumenti di internazionalizzazione per le imprese colpite dall'aumento dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto nell'area del Golfo Persico. Nelle [relazioni illustrativa e tecnica](#), nonché il nel [dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato](#), la conferma che il decreto-legge ha natura prevalentemente correttiva e integrativa rispetto al D.L. n. 38/2026, del quale modifica direttamente gli articoli 8 e 18, con un impatto rilevante sul piano sostanziale.

Il provvedimento si articola lungo due linee di intervento: da un lato, il contenimento degli effetti dell'incremento del costo dei carburanti, mediante la temporanea riduzione delle accise; dall'altro, il rafforzamento di misure di sostegno alle imprese, con particolare riguardo alla disciplina del credito d'imposta *"Transizione 5.0"*, alle imprese agricole e all'internazionalizzazione.

Il rapporto con il D.L. n. 38/2026: da ristoro parziale a ristoro quasi integrale

Nel [testo originario del D.L. n. 38/2026](#), l'articolo 8 aveva introdotto, nel limite di 537 milioni di euro per il 2026, un contributo pari al 35 per cento del credito d'imposta richiesto dalle imprese che avevano presentato le comunicazioni previste per la **misura "Transizione 5.0"** e i cui investimenti fossero risultati tecnicamente ammissibili, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di certificazione. La misura, pur formalmente compensativa, si traduceva in un recupero solo parziale del beneficio originariamente atteso, lasciando scoperta una quota rilevantissima dell'incentivo teorico richiesto.

Il [D.L. n. 42/2026](#) interviene in senso espansivo. Il nuovo comma 1 dell'articolo 8 del D.L. n. 38/2026 eleva infatti il **contributo all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta** richiesto, entro il limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per il 2026, **con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di formazione del personale**. Il mutamento è rilevante non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente: la misura passa da un meccanismo di recupero fortemente ridotto a un ristoro pressoché integrale per la componente principale degli investimenti.

Le [relazioni governative](#) consentono di comprendere con maggiore precisione la *ratio* dell'intervento. La [relazione illustrativa](#) chiarisce che la sostituzione del comma 1 è finalizzata a riconoscere **l'89,77 per cento del credito richiesto per investimenti allegati A e B e per spese di**

formazione, nel nuovo limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro. La relazione tecnica, a sua volta, specifica che i dati utilizzati derivano dalle informazioni trasmesse dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulle istanze tecnicamente ammissibili ma rimaste prive di copertura per esaurimento delle risorse. In base a tali dati, il credito complessivamente riferibile a investimenti tecnicamente ammissibili è pari a 1.648,4 milioni di euro, dei quali 1.449,6 milioni riconducibili agli investimenti di cui agli allegati A e B e alle spese di formazione. Proprio su questa base il limite di spesa di 1.302,3 milioni è stato ritenuto congruo, corrispondendo appunto all'89,77 per cento del credito riferibile a tale perimetro. La [Relazione tecnica](#) quantifica gli oneri aggiuntivi della modifica in 765,3 milioni di euro.

Da relazione tecnica pag. 7

In base a tali dati, come indicato nella tabella che segue, il credito d'imposta relativo a investimenti tecnicamente ammissibili è pari a 1.648,4 milioni di euro, dei quali 1.450,7 milioni di euro riconducibili agli investimenti di cui agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché alle spese sostenute per formazione.

Istanze tecnicamente ammissibili (fonte GSE)

Numero istanze	Credito imposta totale	Crediti allegati A e B	Credito per autoconsumo	Crediti per certificazioni	Crediti per formazione
7.417,0	1.648,4	1.449,6	139,9	57,7	1,1

Importi in milioni di euro

Il limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, pari all'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta relativo a investimenti tecnicamente ammissibili, risulta essere conseguentemente congruo.

Pertanto, le modifiche previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), comportano oneri per 765,3 milioni di euro.

La nuova delimitazione della platea e il ruolo del GSE

Il nuovo comma 1 valorizza in modo più stringente il ruolo del GSE. Il beneficio è infatti riservato alle imprese che, oltre ad aver presentato le comunicazioni previste dall'articolo 38, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024, abbiano ricevuto dal Gestore:

- la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità;
- nonché la comunicazione dell'esaurimento delle risorse disponibili.

Sotto il profilo tecnico, questo duplice riscontro non rappresenta un mero passaggio istruttorio, ma costituisce il meccanismo di delimitazione amministrativa della platea dei beneficiari, evitando che il contributo integrativo si estenda oltre il perimetro delle istanze già validate tecnicamente e rimaste escluse solo per incapacienza finanziaria.

Il nuovo comma 3-bis: separazione della componente energetica

Accanto al rafforzamento del contributo principale, il D.L. n. 42/2026 introduce il nuovo comma 3-bis dell'articolo 8, che riconosce un ulteriore contributo:

- fino a 57,7 milioni di euro per il 2026;
- 80 milioni di euro per il 2027;
- 60 milioni di euro per il 2028.

Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per:

- investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
- sistemi di accumulo dell'energia prodotta;
- certificazioni relative alla documentazione contabile;
- certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH.

La novità, sul piano sistematico, è significativa. Il comma 3-*bis* crea un canale distinto per la componente energetica e per le relative certificazioni. La Relazione tecnica precisa che il credito riferibile a questa componente è complessivamente pari a 197,7 milioni di euro, dei quali 140 milioni relativi agli investimenti in impianti finalizzati all'autoconsumo e 57,7 milioni alle certificazioni. Da qui la scansione pluriennale del contributo.

In altri termini, il Governo non ha solamente trasfuso nel nuovo comma 1 anche gli investimenti energetici, ma ha costruito una misura autonoma, con propri limiti di spesa e con rinvio a un successivo decreto del MIMIT per le modalità di erogazione. Questa impostazione conferma che il D.L. n. 42/2026 non si limita ad aumentare il ristoro, ma ridisegna l'architettura interna dell'articolo 8 del D.L. n. 38/2026.

Accise: continuità con il D.L. n. 33/2026 e ampliamento della riduzione

Con l'inserimento dell'articolo 8-*bis* nel D.L. n. 38/2026, il decreto-legge proroga, per il periodo 8 aprile – 1° maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL già prevista dal D.L. n. 33/2026 per il periodo 19 marzo – 7 aprile 2026, e vi aggiunge l'azzeramento dell'accisa sul gas naturale usato come carburante, nonché la riduzione dell'aliquota per HVO e biodiesel alle condizioni indicate dalla norma. Le aliquote rideterminate sono:

- benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;
- gasolio: 472,90 euro per 1.000 litri;
- GPL: 167,77 euro per 1.000 chilogrammi;
- gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

La [relazione illustrativa](#) collega espressamente la misura all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici determinato dalla situazione internazionale e alla prosecuzione della riduzione già disposta a marzo. Il [dossier dei Servizi Studi](#) segnala inoltre che, rispetto al precedente decreto, il nuovo intervento comporta **anche l'estensione della riduzione ai biocarburanti "qualificati" di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 43/2025,** e formula una specifica osservazione circa l'opportunità di valutare l'estensione della medesima aliquota ridotta anche al periodo 19 marzo – 7 aprile 2026, al fine di evitare una discontinuità di trattamento nel regime agevolativo di HVO e biodiesel.

Sul piano finanziario, la [relazione tecnica](#) quantifica gli effetti della misura in 308 milioni di euro nel 2026 e 4,4 milioni nel 2028, ma segnala anche un effetto positivo per il 2027 di 10,3 milioni di euro, riconducibile a maggiore gettito IRES e IRAP e a minori oneri da crediti d'imposta.

Il citati dossier parlamentare aggiunge inoltre un quadro riepilogativo degli oneri complessivi 2026 derivanti dalla successione dei provvedimenti di marzo-aprile 2026 sulla riduzione delle accise, che raggiungono 972,3 milioni di euro considerando D.L. n. 33/2026, D.M. 18 marzo 2026, D.L. n. 42/2026 e **D.M. 2 aprile 2026**.

Credito d'imposta per le imprese agricole

L'articolo 8-ter introduce, nel limite di 30 milioni di euro per il 2026, un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese agricole, **fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel marzo 2026** per l'acquisto di gasolio e benzina destinati all'alimentazione dei mezzi utilizzati nell'attività agricola, **al netto dell'IVA e comprovati mediante fatture di acquisto**. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione **entro il 31 dicembre 2026**, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR ed è cumulabile con altre agevolazioni entro il limite del costo sostenuto.

Il **dossier parlamentare** esplicita, inoltre, l'effetto di deroga ai principali limiti ordinari della compensazione fiscale – limite da quadro RU, limite generale di compensazione e divieto in presenza di ruoli erariali superiori a 1.500 euro – e fornisce un pregevole quadro normativo della compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Internazionalizzazione: incentivo sul Fondo 394 e questione degli oneri

Con l'articolo 8-*quater* il decreto introduce una misura di incentivo a favore delle imprese che abbiano subito un impatto negativo per il rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico. La misura opera **nel limite di 800 milioni di euro** delle disponibilità del Fondo 394/81 e consiste nell'incremento fino al 20 per cento della quota di cofinanziamento a fondo perduto dei finanziamenti agevolati; per le PMI, la quota può salire al 30 per cento. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2026 e devono riguardare iniziative di transizione digitale o ecologica. Le erogazioni sono autorizzate entro il limite massimo di 160 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni di euro per il 2027.

Su questo punto, il [dossier dei Servizi Studi](#) evidenzia due elementi significativi. Il primo è il richiamo al fatto che la misura, in base alla [relazione illustrativa](#), si applica anche alle domande presentate da imprese non direttamente esportatrici ma inserite in una filiera a vocazione esportatrice, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.L. n. 95/2025. Il secondo è un rilievo di tecnica normativa: si osserva infatti l'assenza di un termine entro cui il Comitato agevolazioni debba adottare le deliberazioni necessarie per definire criteri e modalità di accesso.

La [Relazione tecnica](#) aggiunge un ulteriore dato rilevante: il Governo ritiene che la nuova misura non determini maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica, in quanto

l'incremento della componente a fondo perduto sarebbe compensato da un effetto di sostituzione rispetto agli strumenti ordinari del Fondo 394 e da una prevista contrazione della domanda sulle misure già vigenti, alla luce del peggioramento del quadro macroeconomico.

Conclusioni

Alla luce delle [relazioni governative](#) e del [dossier dei Servizi Studi](#), il [D.L. n. 42/2026](#) emerge con maggiore nettezza come decreto-legge di correzione, completamento e copertura del precedente D.L. n. 38/2026. Esso interviene in via immediata per rafforzare la tutela delle imprese coinvolte nel meccanismo "Transizione 5.0", estende e rimodula la riduzione delle accise, introduce un credito d'imposta per le imprese agricole e costruisce un canale aggiuntivo di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese colpite dalla crisi energetica e geopolitica. Ma, soprattutto, ridefinisce il quadro delle coperture del D.L. n. 38/2026, trasformando il precedente impianto in un intervento assai più ampio, sia sul piano finanziario sia su quello applicativo.

I documenti richiamati

[**La chiave per leggere la ratio del nuovo D.L. n. 42/2026 \(correzione del decreto fiscale\)**](#)

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese*».

[Le schede di lettura decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42](#)

Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese»

[Le correzioni “urgenti” agli ultimi decreti-legge in materia fiscale ed economica – D.L. 3 aprile 2026, n. 42. Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese](#)

Decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese*». Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 78 del 3 aprile 2026 e in vigore dal 4 aprile 2026

ETS, governance interna e RUNTS: con la Nota MinLavoro

n. 5003/2026 chiarimenti su autonomia statutaria e presidi di democraticità, trasparenza e corretto adempimento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 5003 del 27 marzo 2026, affronta alcuni aspetti applicativi di particolare rilievo nella disciplina del Terzo settore, offrendo un quadro interpretativo che investe tanto la fisiologia dei rapporti associativi quanto i profili organizzativi e “pubblicitari” degli enti iscritti o iscrivendi nel RUNTS. Il documento di prassi risponde a 5 quesiti concernenti l’esame dei libri sociali, la qualificazione come volontaria dell’attività resa dai titolari di cariche sociali, la remunerazione dei componenti dell’organo amministrativo, la nomina di membri supplenti dell’organo di controllo e, infine, il regime della delega a terzi per il deposito di atti e l’aggiornamento delle informazioni nel Registro unico.

L’intervento interpretativo, sollecitato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si colloca in un contesto più ampio di progressivo assestamento della disciplina degli ETS. Ne sono indice, su piani diversi ma convergenti, sia il recente D.M. 2/2026, che ha aggiornato il D.M. n. 106/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1888) in materia di funzionamento del RUNTS, recependo – tra l’altro – la possibilità di presentazione della domanda di iscrizione e di aggiornamento delle informazioni anche tramite soggetto terzo delegato, sia il successivo D.M. 18 febbraio 2026 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1891) sul nuovo Modello E di rendiconto per

cassa in forma aggregata. Si delinea, in tal modo, una linea regolatoria unitaria: alleggerire gli oneri amministrativi e procedurali ove compatibile con la struttura del sistema, ma senza arretrare sul terreno della trasparenza, della tracciabilità degli adempimenti e della affidabilità delle informazioni rilevanti per il RUNTS e, più in generale, per il corretto funzionamento degli enti del Terzo settore.

Pagamenti della PA ai professionisti: verifica fiscale della regolarità fiscale e contributiva anche sotto i 5.000 euro e compensazione diretta con l'Agente della riscossione

Con circolare del 17 marzo 2026, il Ministero della Giustizia ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione in favore di esercenti arti e professioni. La novella, introdotta dall'articolo 1, comma 725, della legge n. 199/2025, estende, a decorrere dal 15 giugno 2026, l'obbligo di verifica preventiva anche ai pagamenti di importo inferiore a 5.000 euro, determinando di fatto la generalizzazione del controllo su tutti i compensi professionali, inclusi quelli relativi al

patrocinio a spese dello Stato. In caso di inadempienza, viene superato il meccanismo della sospensione del pagamento, sostituito da un sistema di compensazione diretta: l'Amministrazione procede al versamento all'Agente della riscossione fino a concorrenza del debito, liquidando al professionista solo l'eventuale eccedenza. La disciplina si applica ai pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, anche se riferiti a prestazioni pregresse.

Servizio “Situazione debitoria” AdeR. Più facile controllare online cartelle, avvisi e rate | Pronta la nuova guida alla navigazione che illustra in modo semplice tutte le funzionalità disponibili

Informazioni più complete su cartelle, avvisi e un unico prospetto di sintesi sulla situazione complessiva del contribuente. Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è online la nuova versione del servizio “Situazione debitoria”, che offre una panoramica più chiara sugli importi ancora da versare e quelli già saldati, sull'esistenza di eventuali procedure di riscossione in corso e sullo stato dei piani di rateizzazione o delle rottamazioni. Con pochi clic, l'utente

può approfondire il dettaglio dei singoli atti e, volendo, procedere al pagamento online.

Il servizio, realizzato con la collaborazione del partner tecnologico Sogei, è accompagnato da una guida alla navigazione che illustra in modo semplice tutte le funzionalità disponibili.

D.L. n. 42/2026: modifica del decreto fiscale, interventi sulle accise e revisione delle misure per le imprese

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026 il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Il decreto-legge corregge l'ultimo Decreto Fiscale (D.L. n.38/2026) ora all'esame in sede referente della VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato (Atto Senato n. 1852), dove quindi sembra destinato ad essere trasfuso come emendamento.

A tutti i nostri lettori AUGURIAMO una Felice e Santa Pasqua

A tutti i nostri lettori AUGURIAMO una Felice e Santa Pasqua

Il Cdm approva le correzioni “urgenti” agli ultimi decreti-legge in materia fiscale ed economica

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 3 aprile 2026 – su proposta del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dei Ministri dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani – ha approvato un decreto-legge recante modifiche al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, con misure urgenti per contenere gli effetti dell'aumento dei costi dei carburanti e sostenere imprese ed economia.

Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2026

Le nuove risposte riguardano aspetti di particolare rilievo operativo: **tenuta dei regimi opzionali, limiti soggettivi nell'utilizzo di crediti ed eccedenze e qualificazione fiscale di operazioni societarie e patrimoniali complesse.**

Nelle risposte si seguito illustrate, l'Agenzia delle Entrate: nel CPB dei forfetari valorizza la permanenza delle regole proprie del regime di accesso; nel Gruppo IVA ribadisce l'autonomia soggettiva del perimetro unitario; nelle operazioni straordinarie, nelle distribuzioni non proporzionali e nella cessione di partecipazioni privilegia la causa concreta dell'operazione e la corretta imputazione del presupposto impositivo.

La rassegna del 31 marzo 2026 si segnala, dunque, per indicazioni puntuali su cessazione del concordato, utilizzabilità dei crediti IVA, trattamento degli errori contabili rilevanti, realizzo controllato nei conferimenti, distribuzione di riserve e accesso al regime PEX in ambito agricolo.

Concordato preventivo biennale e regime forfetario:

- il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d'imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB;
- il contribuente che ha aderito come forfetario resta assoggettato, ai fini del concordato, alle regole proprie di tale categoria;
- il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB nello stesso periodo

d'imposta.

Gruppo IVA e credito annuale:

- il credito IVA maturato dal Gruppo non può essere compensato con debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti;
- la preclusione discende dall'autonomia soggettiva del Gruppo IVA rispetto ai singoli aderenti;
- l'eccedenza resta utilizzabile soltanto mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti.

Errori contabili rilevanti e fusione:

- la correzione dell'errore nel bilancio 2025 dell'incorporante non assume rilievo fiscale automatico se l'errore è qualificato come rilevante ai sensi dell'OIC 29;
- resta necessario il ricorso alla dichiarazione integrativa riferita al periodo d'imposta dell'incorporata in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere rilevato;
- viene confermato, per gli errori rilevanti, il ritorno al rimedio dichiarativo anche dopo la riforma introdotta dal decreto legislativo n. 192 del 2025.

Distribuzioni non proporzionali di utili:

- la quota proporzionale mantiene natura di dividendo;
- la quota eccedente, quando il riparto risponde a una causa diversa dalla mera divisione degli utili, assume natura di sopravvenienza attiva;
- la qualificazione fiscale dipende dalla causa concreta dell'attribuzione e non dalla sola veste formale della delibera assembleare.

Scambio di partecipazioni mediante conferimento:

- i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con

- il regime a realizzo controllato anche dopo l'intervento sui conferimenti minusvalenti;
- la neutralità fiscale "indotta" continua a essere perseguibile se l'incremento di patrimonio netto è coerente con il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita;
 - la stratificazione del costo fiscale è irrilevante quando il conferimento riguarda l'intera partecipazione detenuta dal socio conferente.

Società agricola, plusvalenze e PEX:

- la cessione della partecipazione non rientra nel perimetro del reddito agrario e segue le ordinarie regole del reddito d'impresa;
- il regime PEX può applicarsi anche in presenza di reddito determinato su base catastale;
- decisiva resta la verifica sostanziale del requisito della commercialità della partecipata, che deve emergere dall'attività concretamente esercitata.

Di seguito la rassegna completa.

[Risposta n. 87 del 30/03/2026](#)

Concordato preventivo biennale per forfetari: il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB. Non rilevante il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d'imposta oggetto del concordato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 87 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d'imposta oggetto del concordato – Non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB - Superamento soglia di ricavi/compensi maggiorata del 50 per cento – Causa di cessazione – Articolo 32 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 23 12 2014, n. 190

La risposta ad interpello chiarisce il trattamento del contribuente che, dopo avere applicato il regime forfetario nel 2023 e aderito nel 2024 al concordato preventivo biennale quale soggetto forfetario, sia transitato **nel medesimo periodo d'imposta al regime semplificato per effetto di una scelta opzionale e non per perdita dei requisiti di accesso al regime agevolato.**

L'Agenzia delle entrate muove dalla disciplina del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dalla **FAQ del 15 ottobre 2024**, ribadendo che il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d'imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB. La permanenza nel concordato deve tuttavia essere valutata alla luce delle regole proprie del concordato accettato come contribuente forfetario, incluse le disposizioni in materia di cessazione.

Il punto decisivo viene individuato nell'articolo 32 del decreto legislativo n. 13 del 2024, che disciplina i casi in cui il concordato perde efficacia. In tale quadro, l'Agenzia esclude che il contribuente possa cumulare, da un lato, i vantaggi derivanti dall'adesione al CPB come forfetario e, dall'altro, le regole previste per i soggetti ISA, poiché ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che restano integralmente nel perimetro del regime forfetario.

Punto centrale della risposta:

“Invece, il superamento della soglia dei 150.000 euro determinerà non solo l'immediata fuoriuscita dal Regime Forfetario, ma il CPB cesserà di produrre i suoi effetti, come previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 13 del 2024.”

Sul piano operativo, la risposta assume rilievo perché chiarisce che il contribuente che ha aderito al concordato come forfetario resta vincolato, ai fini del CPB, alla disciplina propria di tale categoria anche se nel corso del 2024 è uscito dal regime per opzione. La soglia di 150.000 euro di ricavi o compensi rappresenta dunque il limite oltre il quale il concordato cessa per lo stesso periodo d'imposta, con conseguente necessità di rideterminare correttamente il trattamento fiscale del reddito 2024.

Risposta n. 88 del 30/03/2026

Gruppo IVA: il credito annuale non può essere compensato con i debiti dei partecipanti e resta utilizzabile solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 88 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Credito IVA annuale – Utilizzo dell'eccedenza derivante dalla dichiarazione annuale – Divieto di compensazione con debiti dei partecipanti – Utilizzabilità solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articoli 4 e 6 del DM 06/04/2018.

La risposta ad interpello affronta la questione dell'utilizzo del credito IVA annuale maturato da un Gruppo IVA, in un contesto caratterizzato da rilevanti investimenti e da un significativo volume di operazioni non imponibili, con particolare riferimento alla possibilità di trasferire tale eccedenza nell'ambito del consolidato fiscale ovvero di compensarla con debiti relativi ad altre imposte facenti capo ai partecipanti.

L'Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura soggettiva del Gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo d'imposta, distinto dai singoli aderenti, secondo l'impostazione del Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del decreto ministeriale 6 aprile 2018. Proprio tale autonomia soggettiva costituisce il fondamento del divieto di compensazione tra crediti e debiti facenti capo a soggetti diversi.

Viene quindi richiamato l'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 6 aprile 2018, dal quale si ricava che il credito IVA annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti. La ragione sistematica della preclusione è individuata nella necessaria coincidenza soggettiva tra titolarità del credito e titolarità del debito compensato.

Punto centrale della risposta:

“Ne deriva, dunque, che diversamente da quanto prospettato dall'istante la struttura del gruppo IVA – quale autonomo soggetto passivo – impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di ‘‘Rappresentante’’, con la conseguenza che il credito IVA del gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti di cui all'articolo

30 del decreto IVA oppure ceduto a terzi (ivi compresi i singoli partecipanti) ex articolo 6, comma 5, del D.M. 6 aprile 2016”

In termini applicativi, la risposta delimita in modo netto le modalità di utilizzo del credito IVA del Gruppo: **il relativo impiego non può avvenire né tramite compensazione “esterna” con debiti dei partecipanti, né mediante trasferimento al consolidato fiscale;** resta invece percorribile la via del rimborso, ove ne ricorrano i presupposti, **ovvero della cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti.** Per i gruppi con crediti IVA strutturali, il chiarimento incide direttamente sulla programmazione della liquidità e sulla gestione delle posizioni fiscali infra-gruppo.

Risposta n. 89 del 31/03/2026

Errori contabili emersi dopo la fusione: obbligo di dichiarazione integrativa riferito all’incorporata e “ritorno al passato” per gli errori “rilevanti”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – OPERAZIONI SOCIETARIE – SANZIONI TRIBUTARIE – Per violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili – Fusione per incorporazione – Legittimazione dell’incorporante a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata – Errori contabili rilevanti – Fattispecie – Correzione di un errore contabile riferito a

un costo di competenza dell'esercizio 2024 emerso successivamente a un'operazione di fusione avvenuta nel 2025 e afferente fattispecie pregresse della società incorporata, non contabilizzato nell'ultimo bilancio di quest'ultima – Mancata rilevazione di costi – Dichiarazione integrativa – Art. 2, comma 8 del DPR 22/07/1998, n. 322 – Articolo 4 del D.Lgs. 18/12/2025, n. 192.

La risposta ad interpello prende in esame il caso della correzione, nel bilancio 2025 dell'incorporante, di un errore contabile riferito a un costo di competenza 2024 dell'incorporata, emerso soltanto dopo l'efficacia civilistica e fiscale della fusione. La questione riguarda l'applicabilità del nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 192 del 2025 in materia di **rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili**.

L'Agenzia delle entrate riconosce, in via preliminare, che **l'incorporante è legittimata a procedere alla correzione dell'errore dell'incorporata**, in forza degli effetti successori propri della fusione e della continuità dei rapporti giuridici anche tributari. Ciò non basta, tuttavia, a riconoscere rilevanza fiscale alla correzione operata nel bilancio 2025, **poiché la nuova disciplina attribuisce tale effetto soltanto agli errori contabili non rilevanti, entro i limiti e alle condizioni espressamente stabiliti**.

Nel caso di specie, l'errore è stato espressamente qualificato dall'istante come rilevante ai sensi dell'OIC 29. Da ciò l'Agenzia fa discendere l'inapplicabilità del nuovo meccanismo di "competenza allargata" **e il necessario ritorno al rimedio dichiarativo, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a favore riferita al periodo d'imposta in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere correttamente rilevato**.

Punto centrale della risposta:

“Alla luce delle modifiche introdotte dagli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 192 del 2025, con riferimento al caso di specie, si ritiene che non sussistano le condizioni richieste per attribuire rilevanza sul piano fiscale (sia ai fini IRES che ai fini IRAP) alla correzione nel bilancio 2025 dell’errore di imputazione per competenza del Componente negativo di reddito (costi di produzione per servizi) non rilevato nell’esercizio 2024 poiché l’Errore oggetto di correzione viene espressamente qualificato dallo stesso Istante come ‘‘rilevante’’ sulla base dell’OIC 29.”

Sul piano operativo, il chiarimento è di particolare rilievo perché conferma che, in presenza di errori rilevanti, la correzione contabile successiva non produce effetti automatici sul reddito imponibile del periodo di emersione. **L’incorporante deve quindi agire in nome e per conto dell’incorporata tramite dichiarazione integrativa a favore, con possibilità di utilizzo del maggior credito conseguente secondo le regole ordinarie.** A riguardo, nel documento di prassi evidenziato che su “quest’ultimo punto è intervenuta anche la Relazione illustrativa, la quale ha chiarito **che è stata ripristinata** ‘‘la possibilità di utilizzare immediatamente in compensazione i crediti che nascono dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente, **originate da errori contabili**, garantendo coerenza con l’impostazione indicata dalla prassi dell’amministrazione finanziaria (cfr. [circolare n. 31/E del 2013](#) dell’Agenzia delle entrate – ***in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2207***) come indicato nella relazione tecnica alle disposizioni contenute nel decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2016, n. 225’’ (così a pag. 11).

Resta inoltre ferma la distinzione, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra integrativa interamente a favore e integrativa “mista”. Al tal proposito viene richiamata la

risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020 ([in "Finanza & Fisco" n. 34/2020, pag. 2283](#)), nella quale l'Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti sui criteri di mitigazione delle sanzioni tributarie attraverso l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso in caso dichiarazioni annuali tardive, omesse e integrative.

[Risposta n. 90 del 31/03/2026](#)

Distribuzione non proporzionale di utili: la quota eccedente la spettanza partecipativa non è dividendo ma sopravvenienza attiva imponibile integralmente

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 90 del 31 marzo 2026](#) – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione non proporzionale di utili – Qualificazione fiscale delle somme percepite dai soci – Solo la quota proporzionale costituisce dividendo mentre l'eccedenza è sopravvenienza attiva – Articolo 89, comma 2, e articolo 88, comma 3, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La risposta ad interpello affronta il tema, particolarmente delicato, della qualificazione fiscale delle somme attribuite ai soci in sede di distribuzione di utili e riserve di utili in misura **non proporzionale rispetto alle quote di capitale detenute**. Il caso trae origine da una previsione statutaria che consente il riparto non proporzionale, deliberato all'unanimità, per soddisfare specifiche esigenze di liquidità di uno dei soci.

L'Agenzia delle entrate distingue con nettezza il piano civilistico da quello tributario. Pur senza pronunciarsi

sulla correttezza civilistica dell'operazione, individua la causa concreta del riparto non proporzionale nella soddisfazione di bisogni finanziari di uno dei soci e nel consolidamento dei vincoli tra i partecipanti, escludendo che una simile attribuzione possa essere considerata integralmente come ordinaria distribuzione di utili.

La conseguenza è una qualificazione frazionata delle somme percepite dal socio beneficiario del riparto eccedente: la quota corrispondente alla partecipazione detenuta conserva natura di dividendo e fruisce del regime di cui all'articolo 89, comma 2, del TUIR; la parte ulteriore, invece, costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR, imponibile al 100 per cento.

Punto centrale della risposta:

“Ne discende che, in linea generale, ogni qualvolta sia sottesa a una distribuzione di utili non proporzionale una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, questa non possa essere fiscalmente considerata tout court come una distribuzione di utili.”

Il chiarimento assume un rilievo operativo significativo, poiché impone di verificare la causa effettiva delle distribuzioni non proporzionali e di evitare automatismi qualificatori. In presenza di attribuzioni che rispondono a finalità ulteriori rispetto alla mera ripartizione dell'utile, la componente eccedente non può beneficiare del regime proprio dei dividendi, con evidenti effetti sulla base imponibile IRES del socio percettore e, più in generale, sulla strutturazione di operazioni infra-societarie che incidono sull'equilibrio economico tra i soci.

Scambio di partecipazioni ex articolo 177, comma 2, TUIR: i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il realizzo controllato anche dopo la riforma dei conferimenti minusvalenti e la stratificazione del costo è irrilevante se il conferimento riguarda l'intera partecipazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 91 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Scambio di partecipazioni mediante conferimento – Acquisizione di partecipazioni in momenti diversi – Sovrapprezzi differenziati per ciascun conferente. – Articoli 9 e 177, del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta una tipica operazione di riorganizzazione familiare realizzata mediante conferimento congiunto di partecipazioni in una *holding* già esistente, finalizzata all'acquisizione del controllo della società partecipata da parte della conferitaria. Il profilo interpretativo sottoposto all'Agenzia riguarda, da un lato, la persistente utilizzabilità della tecnica dei sovrapprezzi differenziati dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e, dall'altro, il trattamento delle partecipazioni acquisite in momenti diversi e caratterizzate da una distinta stratificazione del costo fiscale.

L'Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura del regime di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR, ribadendo che esso non configura una neutralità fiscale in senso proprio, ma un criterio legale di determinazione del valore di realizzo fondato sull'incremento del patrimonio netto della conferitaria. In tale schema, la neutralità è soltanto "indotta" e si

verifica quando, in relazione al singolo conferimento, l'incremento patrimoniale iscritto dalla conferitaria coincida con l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

Muovendo da questa premessa, la risposta precisa che le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024 hanno inciso esclusivamente sulla disciplina dei conferimenti minusvalenti, senza superare i principi già affermati dalla [risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012](#). Resta, pertanto, possibile strutturare l'operazione mediante aumenti di capitale e sovrapprezzi di importo differenziato per ciascun socio, così da preservare le percentuali partecipative e, al tempo stesso, evitare l'emersione di plusvalenze imponibili o minusvalenze fiscalmente non utili.

Punto centrale della risposta:

“Al riguardo, si ritiene che, anche se il legislatore ha espressamente disciplinato i conferimenti cd. minusvalenti, continui a essere possibile effettuare nell'ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ex articolo 177, comma 2, del TUIR, aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria (ALFA) differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento (da parte di TIZIO e di CAIO), ottenendo l'effetto di indurre la neutralità fiscale per ciascuno di essi, al fine di garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute.”

Inoltre, l'Agenzia conferma l'irrilevanza della stratificazione del costo fiscale nel caso in cui il

conferimento abbia ad oggetto l'intera quota detenuta dal socio conferente. In tale ipotesi, il confronto ai fini del realizzo controllato deve essere effettuato con il valore fiscalmente riconosciuto complessivo della partecipazione, senza necessità di scomporre i diversi strati LIFO.

La risposta assume particolare rilievo operativo perché consolida, in un contesto normativo mutato, l'impostazione favorevole già emersa in prassi in ordine alla costruzione di conferimenti "*a costo zero*", purché sorretti da coerenti valori economici e fiscali e da una corretta rappresentazione contabile dell'incremento patrimoniale.

[Risposta n. 92 del 31/03/2026](#)

Distribuzione di riserve: la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non si estende alle riserve in sospensione d'imposta e non travolge la riserva da sovrapprezzo azioni, che conserva natura fiscale di capitale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 92 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione di riserve – Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – Riserve in sospensione d'imposta – Articolo 47 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello prende in esame il trattamento fiscale di una distribuzione di riserve deliberata da una *holding* operativa in presenza di un patrimonio netto composto da riserve di utili, riserva da sovrapprezzo azioni e poste in sospensione d'imposta derivanti, in parte, da operazioni di rivalutazione e riallineamento emerse in sede

di fusione. Il quesito investe direttamente la portata della presunzione legale di cui all'articolo 47, comma 1, del TUIR e la sua interferenza con la natura fiscale delle riserve effettivamente distribuite.

L'Agenzia delle entrate ricorda che, in linea generale, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle indicate nel comma 5 dello stesso articolo 47, per la quota non accantonata in sospensione d'imposta. La regola, tuttavia, non opera in modo indiscriminato. Da un lato, le riserve in sospensione d'imposta sono sottratte alla presunzione, perché una diversa lettura determinerebbe l'anticipata perdita del beneficio della sospensione; dall'altro, la riserva da sovrapprezzo azioni, per espressa previsione dell'articolo 47, comma 5, del TUIR, non costituisce utile ma capitale, con la conseguenza che la sua distribuzione non genera tassazione in capo al socio percettore, limitandosi a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Nel caso di specie, L'Agenzia valorizza la ricostruzione fiscale del patrimonio netto risultante dal prospetto del capitale e delle riserve, chiarendo che la distribuzione prospettata erode dapprima le poste aventi natura fiscale di utili e, solo per la parte residua, una componente della riserva da sovrapprezzo avente natura fiscale di capitale, senza incidere sulle riserve in sospensione d'imposta.

Punto centrale della risposta:

*“Per espressa previsione di legge, inoltre, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili **non opera in presenza di riserve sulle quali grava il vincolo di sospensione d'imposta, per le quali verrebbe altrimenti meno il “beneficio” della sospensione della tassazione in capo alla società.**”*

Il chiarimento si colloca in un solco interpretativo di particolare interesse applicativo, perché ribadisce la necessità di distinguere rigorosamente tra qualificazione civilistica e qualificazione fiscale delle poste patrimoniali, soprattutto nelle società che abbiano incorporato riserve vincolate o che presentino una significativa articolazione interna del patrimonio netto. Ne discende, sul piano operativo, l'esigenza di una puntuale ricognizione delle riserve distribuibili e del relativo regime fiscale prima dell'assunzione della delibera assembleare.

Risposta n. 93 del 31/03/2026

Società agricola e cessione di partecipazioni: la plusvalenza esce dal perimetro del reddito catastale e può accedere al regime PEX se la partecipata integra in concreto il requisito della commercialità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 93 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Agricoltura – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Società agricola – Determinazione del reddito imponibile su base catastale – Cessione di quote in altra società agricola – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – *Participation exemption* (Pex) – Plusvalenze esenti – Requisito della commercialità – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – DM 27/09/2007, n. 213 – Articolo 87 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta un tema di notevole interesse sistematico: la possibilità di applicare il regime di *participation exemption* alla cessione di una

partecipazione detenuta da una società agricola che determina il proprio reddito imponibile su base catastale ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il nodo interpretativo riguarda, in particolare, il rapporto tra tassazione catastale del reddito agricolo e disciplina ordinaria delle plusvalenze su partecipazioni.

L'Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo sottolineando che il regime catastale non muta la natura reddituale dell'attività, che resta reddito d'impresa. Ciò non significa, però, che ogni componente patrimoniale sia attratto automaticamente alla sfera del reddito agrario. In particolare, la cessione di una partecipazione non rientra tra le ipotesi disciplinate dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 213 del 2007, che riguarda unicamente beni strumentali mobili e immobili dell'impresa agricola. **Ne consegue che la plusvalenza da cessione di quote deve essere ricondotta alle ordinarie regole del reddito d'impresa di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR.**

Una volta chiarito questo primo passaggio, l'Agenzia affronta il requisito della commercialità richiesto dall'articolo 87 del TUIR per l'accesso al regime PEX. Tale requisito, precisa la risposta, non può essere desunto in via puramente formale dalla circostanza che il reddito sia qualificato come reddito d'impresa, ma richiede una verifica sostanziale dell'attività effettivamente esercitata dalla partecipata. Nel caso esaminato, la partecipata è ritenuta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione o commercializzazione di beni e i terreni, pur prevalenti nel patrimonio, risultano direttamente utilizzati nello svolgimento dell'attività agricola, circostanza che consente di ritenere integrato il requisito della commercialità.

Punto centrale della risposta:

“Tutto quanto sopra considerato, nel presupposto che BETA

*non sia proprietaria di beni di valore significativo diversi dai terreni, induce, in definitiva, a ritenere che alla rappresentata cessione della partecipazione in BETA **sia applicabile il regime PEX di cui all'articolo 87 del TUIR**, in quanto risulta integrato in capo a detta società, in relazione all'attività dalla stessa svolta, l'esercizio di un'attività commerciale ai sensi della lettera d) del comma 1 del citato articolo 87."*

La risposta presenta una rilevante portata operativa perché conferma che, **anche in presenza di una società agricola soggetta a tassazione catastale, la cessione di partecipazioni segue la disciplina ordinaria delle plusvalenze d'impresa e può fruire del regime PEX, purché risulti soddisfatto, in concreto, il requisito sostanziale della commercialità della partecipata.** Il punto di attenzione resta, dunque, nella verifica fattuale della struttura e dell'attività della società le cui quote vengono cedute.

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Marzo 2026

Dall'IVA sulle operazioni straordinarie e sulle cessioni intracomunitarie alla fiscalità dei trust esteri; dal regime degli impatriati alle plusvalenze immobiliari; fino ai profili del carried interest, del gruppo IVA, della disciplina CFC e del concordato preventivo biennale: sono questi alcuni dei temi che attraversano le risposte agli interpelli pubblicate nel mese di marzo 2026.

Se ne ricava un quadro di prassi di particolare interesse per i professionisti della consulenza fiscale e, più in generale, per i contribuenti, perché investe questioni nelle quali la qualificazione della fattispecie, la corretta individuazione del presupposto e la verifica dei requisiti dei regimi speciali incidono in modo immediato sulla determinazione del carico fiscale e sulle scelte applicative.

Si tratta di documenti interpretativi certamente utili, e talora preziosi, che esprimono l'indirizzo dell'Amministrazione finanziaria in relazione a casi concreti, ma che devono comunque essere collocati entro il perimetro segnato dal principio di legalità e di riserva di legge in materia tributaria.

Proprio per questo, tali documenti non possono essere recepiti in modo acritico: la loro utilità va colta nel corretto perimetro tecnico, non come formule da replicare automaticamente, ma come indicazioni da coordinare con il dato normativo, con le caratteristiche della fattispecie concreta e con i principi che governano l'attuazione del rapporto d'imposta.

Modello 730/2026: in avvio la campagna dichiarativa tra precompilata e controllo dei dati

La campagna dichiarativa relativa al modello 730/2026, riferita ai redditi prodotti nel periodo d'imposta 2025, si appresta ad entrare nella sua fase, confermandosi quale snodo

centrale nell'attività professionale di CAF e intermediari abilitati.

A partire dal 30 aprile 2026, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile il modello 730 precompilato nell'area riservata del contribuente, consentendo l'accesso alle informazioni già acquisite attraverso i flussi informativi dell'Anagrafe tributaria: certificazioni Uniche, spese sanitarie trasmesse al Sistema TS, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali e ulteriori oneri detraibili e deducibili. Tale fase assume una funzione essenzialmente ricognitiva, finalizzata a verificare la completezza e la correttezza dei dati precaricati.

Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Le relazioni (illustrativa e tecnica) delle nuove disposizioni fiscali ed economiche

Le relazioni (Relazione illustrativa – Relazione tecnica) del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 72 del 27 marzo 2026. (A.S. n. 1852)

Decreto-legge “fiscale” approvato il 27 marzo 2026: correttivi alla legge di bilancio 2026 tra decorrenze IVA, ammortamenti, importazioni low value e ripristino del regime dividendi e PEX

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di venerdì 27 marzo 2026, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Il provvedimento interviene con una pluralità di disposizioni di natura eterogenea, ma riconducibili a una funzione unitaria di correzione, coordinamento e differimento di alcune misure introdotte con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026).

Tra le principali misure fiscali si segnalano: la posticipazione della decorrenza del novellato regime IVA delle operazioni permutative; il differimento dell'applicazione del contributo sulle importazioni di beni di modesto valore, con esclusione per le spedizioni effettuate fino al 1° luglio 2026; in materia di iper-ammortamenti, l'eliminazione del vincolo relativo alla produzione dei beni agevolati in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo SEE; l'introduzione, per i premi sportivi dilettantistici, di una soglia di esenzione da ritenuta fino a 300 euro; nonché il sostanziale ripristino del previgente regime dei dividendi e della participation exemption (PEX).

Cessione dell'alloggio del portiere dopo interventi Superbonus: la verifica delle cause di esclusione dalla tassazione della plusvalenza va effettuata per ciascun condomino con riferimento alla propria unità immobiliare; in assenza, la plusvalenza è imponibile pro quota e determinata ai sensi dell'articolo 68 TUIR, con esclusione o limitazione dei costi Superbonus in base al quinquennio

L'istanza di interpello è stata presentata da un condominio che, a seguito della cessazione del servizio di portierato, intende procedere alla cessione a titolo oneroso dell'alloggio del portiere, bene comune censito autonomamente e già concesso in uso al dipendente. L'edificio è stato interessato da

interventi edilizi agevolati sia ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio (Superbonus) sia dell'articolo 16-bis TUIR, con ampia applicazione dello sconto in fattura. Il quesito riguarda, da un lato, la sussistenza della nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare introdotta dalla legge di bilancio 2024 (in "Finanza & Fisco" n. 40/2023, pag. 2470) con l'aggiunta della lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 67 del TUIR) e, dall'altro, i criteri di determinazione del relativo reddito imponibile in capo ai singoli condòmini.

Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2026

Le nuove risposte consolidano orientamenti su fiscalità dei trust esteri e operazioni straordinarie negli studi professionali, con indicazioni puntuali su presupposti impositivi e utilizzo dei crediti.

Trust esteri e IVAFE

- escluso il presupposto impositivo in capo al beneficiario residente privo di diritti reali o poteri dispositivi sui beni
- rileva la sola titolarità del reddito, non la detenzione delle attività finanziarie
- confermata la distinzione tra obblighi IVAFE e monitoraggio fiscale (quadro RW)

Trasformazione di associazione professionale in STP srl e ritenute riattribuite

- le ritenute 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in

dichiarazione, possono confluire nello studio associato

- l'eventuale eccedenza è trasferibile alla STP risultante dalla trasformazione
- utilizzo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6830), in coerenza con la neutralità fiscale ex articolo 177-bis TUIR

Di seguito la rassegna completa.

Codice identificativo per prodotti di filiera (suinicola e settori conigli, uova, grano duro) nelle fatture: il provvedimento Ae

È stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 marzo 2026, prot. n. 93628/2026 che definisce le regole per la compilazione delle fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali (filiera suinicola e settori conigli, uova, grano duro), istituite al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi.

Nella fattura, per ciascun prodotto oggetto di transazione, dovrà essere inserito uno specifico codice CUN di cui all'elenco dei codici CUN pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ([Link esterno ai ListiniCUN](#)).

Il provvedimento stabilisce, inoltre, le modalità di trasmissione dei dati delle fatture alle segreterie delle Commissioni per la predisposizione di report informativi.

Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2026

Di seguito due recenti risposte dell'Agenzia delle entrate, con prese di posizione su due ambiti ad elevato impatto applicativo: accesso e misura del nuovo regime impatriati e individuazione del soggetto obbligato negli adempimenti IVA.

In evidenza, in particolare, la conferma che il lavoro in smart working per datore estero non preclude, di per sé, l'accesso al nuovo regime impatriati, nonché il chiarimento sulla spettanza della maggiore agevolazione in presenza di figli minori già residenti in Italia. Sul versante IVA, viene ribadito il principio secondo cui gli obblighi di certificazione dei corrispettivi e gli adempimenti connessi gravano sul soggetto che rende la prestazione, a prescindere dalle modalità di incasso e dagli assetti contrattuali adottati.